



# COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

**Prot. 3064**

**ORDINANZA N. 10 /2013**

## IL SINDACO

In attuazione del DPGR Marche n. 156 del 05.09.2013 per la tutela della salute pubblica e del patrimonio economico;

Vista la nota del competente Servizio Veterinario – Sanità Animale Asur Marche – Area Vasta n.3 di Macerata con la quale viene segnalato un focolaio di tubercolosi bovina che recentemente ha colpito un allevamento del Comune di Matelica e il coinvolgimento dell'area di pascolo della zona come indicata nella stesso DPGR n. 156/2013.

Visto l'atto del Presidente della Provincia di Macerata prot. n. 65504 del 01/10/2013 con il quale viene sospesa la proroga dell'uso dei pascoli montani della zona limitatamente all'area interessata dalla tubercolosi, così come individuata nel suddetto DPGR n. 156/2013.

Rilevata la necessità ed urgenza di dover adottare per il territorio di competenza, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica e del patrimonio zootecnico;

Ritenuto obbligatorio ordinare ai proprietari e/o detentori delle mandrie al pascolo il rientro degli animali nelle sedi invernali, adottando nel tragitto compiuto dal bestiame, tutti gli accorgimenti necessari ad evitare ogni forma di promiscuità tra gli animali afferenti ad allevamenti diversi e danni alle colture in atto;

Ravvisata la necessità, pur essendo scaduto il termine per l'utilizzo dei pascoli, di limitare temporaneamente il compimento di tutti le operazioni di recupero e ricovero nelle strutture invernali dei capi al pascolo nei giorni che vanno dalla notifica della presente ordinanza al 04/12/2013, precisando che gli eventuali animali ancora liberi sui pascoli, dopo la succitata scadenza, saranno ritenuti potenzialmente infetti e quindi, sanitariamente pericolosi come evidenziato nel suddetto DPGR n. 156/2013 e si procederà con successivo atto di questa Autorità alla cattura dei capi anche tramite tele-anestesia e al loro recupero o, se necessario, all'abbattimento con successivo smaltimento della relative carcasse ai sensi di legge;

Tenuto conto che le spese per il recupero o eventuale abbattimento degli animali provvisti di strumenti identificativi saranno a carico del soggetto avente titolo giuridico sul bestiame. Nel caso in cui gli animali individuati siano sprovvisti dei citati strumenti d'identificazione e non si riesca, con opportune indagini a risalire al legittimo proprietario degli esemplari catturati e/o abbattuti, i costi saranno a carico di Questo Ente qualora il/i capi sarà/saranno catturato/i o abbattuto/i sul territorio di competenza.

Visto il T.U. LL. SS. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265;

Visto il Decreto MAF, Ministero Agricoltura e Foreste del 30 Settembre 1964;

Vista la Legge 23.01.1968 n. 33, che modifica la Legge 09.06.1964 n. 615;

Vista la Legge 23.12.1978 n. 833 e successive modifiche ed integrazioni che istituisce il servizio sanitario nazionale;

Visto il DPR 31.03.1979 che attribuisce ai Comuni e alle Comunità Montane le funzioni già esercitate dall'Ente Nazionale Protezione Animali di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativamente alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

Vista la Circolare Ministero della Sanità del 11.01.1994, n. 1 che reca norme relative allo spostamento degli animali per ragioni di pascolo, alpeggio, transumanza e pascolo vagante;

Visto il D.M. 15.12.1995, n. 592 "Regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini";

Visto il D.P.R. 30.04.1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.05.1999, n. 196;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 23.04.2001, n. 76;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico della Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 50;

Visto il Decreto Del Presidente della Giunta Regionale del 20.12.2006 n. 298;

Visto il DPGR n. 156/2013;



# COMUNE DI GAGLIOLE

PROVINCIA DI MACERATA

Piazza Matteotti, 1 – CAP 62022 – Tel. 0737.641184 – Fax 0737.642434 – P.I. 00268590437

## QUANTO SOPRA PREMESSO

### ORDINA

1), ai soggetti giuridici aventi titolo su animali al pascolo sul territorio di Questo Ente, , per particolari ed urgenti motivi sanitari, meglio evidenziati in premessa e qui integralmente richiamati, nella zona interessata dalla tubercolosi bovina, come individuata dal DPGR n. 156/2013, il completamento delle operazioni di recupero e , comunque, di ricovero del proprio bestiame presso le strutture di proprietà, **entro il giorno 04.12.2013** al fine di eliminare la possibilità di contatto tra bovini e selvatici nei relative pascoli, favorendo contestualmente i necessari controlli sanitari sui capi bovini detenuti.

2. Di mettere i capi bovini recuperati e ricoverati nelle strutture di proprietà a disposizione del personale del servizio veterinario dell'Asur Marche – Area Vasta n. 3 per le operazioni delle profilassi di stato obbligatorie.

3. Di comunicare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Sindaco del Comune di Gagliole al Servizio Veterinario "Sanità animale" (Asur Marche – Area Vasta n. 3 ) sede di Macerata, via L. Belvedere R. Sanzio n. 1 entro il 06.12.2013, il numero dei capi bovini per i quali è avvenuto il recupero e il ricovero presso le strutture all'uopo preposte .

4. Di specificare che tutti gli eventuali animali ancora liberi sui pascoli successivamente alla data del 04.12.2013 saranno ritenuti "potenzialmente" infetti, come meglio precisato dal DPGR n. 156/2013 e si procederà con successivo atto di Questa Autorità, ad ordinare la cattura dei capi in questione , anche tramite tele-anestesia, e il loro recupero o, se necessario, all'abbattimento con successivo smaltimento delle carcasse ai sensi di legge.

Le spese per eventuali operazioni sopra citate saranno a carico del soggetto che vanta titolo giuridico sugli animali qualora il/i capo/i sarà/saranno provvisto/i di strumenti d'identificazione, mentre saranno a carico di Questo Ente qualora il/i capo/i sarà/saranno catturato/i e/o abbattuto/i sul territorio di competenza sia/siano sprovvisto/i dei mezzi d'identificazione e non si riesca con le opportune indagini a risalire al/ai legittimo/i proprietario/i dell'animale/i di cui sopra.

Il responsabile del procedimento è il Sig. Responsabile del Settore Affari generali del Comune di Gagliole (tel. 0737 641184 . fax 0737 642434 Ufficio presso il quale sono depositati gli atti relativi alla presente ordinanza , consultabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 13,00

In caso d'inottemperanza alla presente ordinanza si procederà ai sensi dell'art. n. 650 del C.P.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza in applicazione della Legge 6/12/71 n.1034 (come modificata dalla Legge 21/07/00 n. 205), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, al TAR per le Marche con sede in Ancona.

Le Forze di Polizia ed i Servizi del Dipartimento di Prevenzione dell'ASUR Marche – Area Vasta n. 3 di Macerata sono incaricate di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Gagliole , lì 15/11/2013

IL SINDACO  
Avv. Mauro Riccioni